

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 11	Data: 24/02/2023
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 1 VALLE D'AOSTA – PIEMONTE. (CIG: 9288528FC6 – CIG DERIVATO: Z573A186B4).
----------	--

L'anno duemila ventitré, il giorno ventiquattro del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n° 197, recante il "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per l'anno 2023-2025" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303 al 29/12/2022) con cui è stato prorogato al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone in merito all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

(...)

VISTO inoltre il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

— gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2023 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2023-2024 – Annualità 2023, definitivamente approvato;

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 27/12/2022 "Esercizio Provvisorio anno 2023 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)"

PREMESSO che in data 30/06/2023, scadrà la convenzione Consip "Energia Elettrica 18" a prezzo variabile per 24 mesi, sottoscritta dall'Ente in data 13/04/2021;

CONSIDERATO che si intende dare corso all'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e l'illuminazione pubblica per la durata di 12 (dodici) mesi a prezzo variabile, unica opzione offerta per il lotto 1 Piemonte - Valle d'Aosta, in adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20";

VISTA al riguardo la Convenzione Consip "Energia Elettrica 20", e relativa documentazione: (Capitolato Tecnico e Appendice, Corrispettivi, Convenzione, Condizioni Generali, Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione, Guida alla Convenzione), risultante dal portale www.acquistinretepa.it, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per il Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte), così come stipulata tra Consip S.p.A. e A.G.S.M. ENERGIA S.p.a. (p.iva 02968430237);

PRESO ATTO delle condizioni risultanti dalla gara espletata da Consip S.p.A. in relazione al citato Lotto 1 - CIG 9288528FC6;

VISTO l'art. 4 della sopra citata Convenzione Consip Energia Elettrica – Lotto 1 nonché l'art. 3 del Capitolato Tecnico, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono aderire attraverso gli ordinativi di fornitura da inviarsi, secondo le modalità richiamate in tali disposizioni, ai fornitori aggiudicatari del lotto appartenenza geografica;

DATO ATTO che ai fini dell'attivazione della fornitura di energia elettrica per le utenze in capo al Comune di Aurano risulta necessario procedere all'invio e alla stipula mediante ordinativo di fornitura alla Società A.G.S.M. S.r.l., la quale impegnerà il Comune di Aurano alle condizioni contrattuali definite da Consip S.p.A.;

ATTESO che, secondo quanto stabilito all'art. 3 della suddetta Convenzione, i singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni contraenti mediante Ordinativo di Fornitura hanno durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura;

VISTO l'art. 3, comma 4, del Capitolato Tecnico, allegato alla Convenzione in esame, secondo cui l'attivazione della fornitura avrà luogo a decorrere dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione di detto Ordinativo in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24 del 10 del mese, salva diversa data concordata dalle parti, e che in ogni caso per le utenze già attive, la fornitura potrà avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione di penali per ogni giorno di ritardo;

RITENUTO, in attuazione della normativa in materia di revisione e riduzione della spesa pubblica in materia di servizi e forniture alle Pubbliche Amministrazioni e ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica comunale mediante una gestione integrata della somministrazione di energia elettrica, di aderire alla suddetta Convenzione Consip Energia Elettrica 20 – Lotto 1 per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per la durata di mesi 12 (dodici) prezzo variabile;

DATO ATTO CHE a seguito dell'espletamento di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica,

Consip S.p.A. ha individuato l'aggiudicatario per la "Fornitura di Energia Elettrica" per i soggetti della Regione Piemonte nella società A.G.S.M. S.p.A con sede legale in Verona al Lungadige Galtarossa n. 8, (c.f./P.Iva 02968430237);

VISTA:

- la legge 27 dicembre 2006 e, in particolare: o art. 1, comma 449, il quale recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- art. 1, comma 455, il quale recita: "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio"; o art. 1, comma 455, il quale recita: "Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni";
- la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 in particolare l'art. 1, comma 7, il quale recita: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati".

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra e in considerazione delle tariffe della "Convenzione Consip Energia Elettrica 20 – Lotto 1" più vantaggiose per l'Amministrazione in confronto alle tariffe presenti sul mercato libero, di procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica per la durata di 12 (dodici) mesi prezzo variabile, alla Società A.G.S.M. ENERGIA S.p.A., alle condizioni della convenzione sopra richiamata;

CONSIDERATO che le già menzionate spese sono da considerarsi urgenti, indispensabili e indifferibili per il funzionamento dell'ente e non frazionabili dovendo le bollette-fatture relative alle spese evidenziate essere liquidate alle scadenze fissate per non incorrere nella condizione di ritardato pagamento con conseguente automatica applicazione ex lege degli interessi di mora (All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. lettera b);

DATO ATTO, infine, che i pagamenti in favore di A.G.S.M. ENERGIA S.r.l saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge 217/2010 e che al presente affidamento è stato assegnato il presente CIG derivato: Z573A186B4;

VALUTATA una stima presunta della spesa per l'approvvigionamento di energia elettrica per il periodo di competenza di 12 (dodici) mesi, pari a € 22.000,00 e considerando che la fornitura predetta

avrà inizio dal 01/07/2023, la quota stimata per il 2° semestre del 2023 è pari a €11.000;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_36627005 con scadenza il 02/06/2023;

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di aderire, per i motivi citati in premessa, alla convenzione Consip “Energia Elettrica 20 – Lotto 1 Valle d'Aosta, Piemonte CIG: 9288528FC6, stipulata da Consip S.p.A. con la società AGSM AIM S.p.A. con sede Lungadige Galtarossa – Verona (VR) P.IVA 02968430237
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di euro 11.000,00 (I.V.A inclusa) CIG: Z573A186B4 nei seguenti capitoli e codici di bilancio come segue:

ANNO ESIGIBILITA'	IMPEGNO		IMPORTO
	CAPITOLO	CODICE	
2023	4210/1657/1	12.09.1.103	750,00
2023	1130/1/1	03.02.1.103	200,00
2023	140/1044/3	01.02.1.103	1.100,00
2023	2890/1939/1	08.01.1.103	8.950,00

3. di stabilire che detti impegni vengono assunti per l'intera annualità nei limiti degli stanziamenti definitivi del bilancio 2022/2023/2024 – annualità 2023, al di fuori del limite rapportato ai dodicesimi delle previsioni di bilancio in quanto le spese rivestono carattere obbligatorio, continuativo e non frazionabile.
4. di comunicare all'operatore economico interessato la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Di Mauro

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Lorenzo di Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 24/02/2023

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Lorenzo Di Mauro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 08/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Di Mauro